

# Come cambiano le tutele dei cittadini europei in materia di privacy

## Il mercato dei dati

Giusella Finocchiaro e Oreste Pollicino

**I**l 25 marzo è stata annunciata, da parte della Commissione europea e della Presidenza degli Stati Uniti, la conclusione dell'attesissimo accordo transatlantico che dovrebbe costituire una stabile base di legittimazione per i flussi di dati personali transfrontalieri. Quanto meno una base più solida rispetto ai due accordi precedenti, invalidati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia nella ormai ben nota "saga Schrems (atto I e atto II)".

In che cosa questo nuovo accordo si differenzia dai precedenti, e che possibilità ha di superare l'esame attento della Corte di Lussemburgo?

È presto per rispondere a questa domanda e bisognerà vedere come l'accordo si tradurrà nel testo giuridico definitivo. Al momento vi è un certo ottimismo da parte della Commissione europea, secondo cui il nuovo *Transatlantic framework* introduce un obbligo senza precedenti per gli Stati Uniti di attuare alcune importanti riforme che dovrebbero rafforzare la protezione della *privacy* dei cittadini europei dalle attività di *intelligence* americane.

Tutto questo, in cinque mosse.

➊ Una maggiore aderenza, da parte della controparte americana, ai principi guida di necessità (nel realizzare obiettivi di sicurezza ben identificati) e di proporzionalità delle limitazioni della protezione dei dati personali. Questi principi costituiscono il codice genetico del costituzionalismo europeo e hanno portato la Corte di giustizia ad annullare i due accordi precedenti.

➋ L'adozione di chiare regole e garanzie vincolanti per limitare l'accesso ai dati personali da parte delle autorità di *intelligence* statunitensi.

➌ La previsione di un nuovo sistema di ricorso con due gradi di giudizio per la risoluzione dei reclami dei cittadini europei contro l'accesso ai dati da parte dell'*intelligence* americana.

➍ La specificazione di obblighi stringenti per le imprese che trattano i dati personali trasferiti dall'Unione.

➎ La costruzione di specifici meccanismi di monitoraggio e revisione.

Al di là delle previsioni sulla tenuta di questo nuovo accordo politico, ci sono almeno tre considerazioni che possono essere utili per contribuire a una

visione meno frammentaria del contesto in cui l'accordo si colloca.

Innanzitutto, non sembra un caso che i tentennamenti della Commissione nel fare proprio il testo proposto dal dipartimento del Commercio statunitense siano venuti meno proprio nel particolare momento storico che stiamo vivendo: cioè durante la guerra in Ucraina. La riconosciuta abilità delle agenzie di *intelligence* statunitense nel

fornire alle omologhe agenzie europee informazioni in tempo reale sui piani bellici russi ha reso evidente che trovare un accordo sul trasferimento di flussi transfrontalieri di dati fosse urgentissimo.

Ancora, non può non osservarsi il mutato atteggiamento delle *big tech* che, con lo scoppio del conflitto, hanno deciso di andare oltre la neutralità e assumere posizioni forti a favore del Paese invasor.

I grandi attori della Rete, agendo in stretta cooperazione con la Commissione europea, hanno agito per limitare la propaganda russa. Hanno favorito la permanenza nel *web* del grido di resistenza della popolazione ucraina, anche in alcuni casi contrariamente alle *policy* esistenti, andando oltre i limiti dell'*hate speech* stabiliti dalle stesse piattaforme.

Infine, sembra essere giunta una stagione di assestamento dei rapporti tra potere politico e potere giurisdizionale all'interno dell'Unione europea. La Corte di giustizia sembra volersi gradualmente emancipare dalla prospettiva unidirezionale di tutela della *privacy* digitale che ha caratterizzato

buona parte delle decisioni degli ultimi anni. Una prospettiva comprensibile in passato, quando l'obiettivo era quello di stabilire e di rafforzare la specificità del modello continentale: un modello in cui, come è noto, la protezione dei dati personali è un diritto fondamentale costituzionalizzato dalla Carta dei diritti europea. Ma oggi questa è una prospettiva in parte superata, perché il successo del General data protection regulation (Gdpr) come regola standard globale e l'«effetto Bruxelles», di esportazione del

modello nelle altre aree geopolitiche, hanno reso più sicuro e stabile il mercato digitale europeo rispetto a sfide esterne. Per questo è fondamentale ora tutelare maggiormente i principi di certezza del diritto e di tutela delle legittime aspettative, senza rinnegare le

radici del costituzionalismo europeo. Un obiettivo che può ottenersi adottando una prospettiva che consideri l'insieme di tutti i diritti in gioco coinvolti nelle operazioni di bilanciamento: oltre al diritto alla *privacy*, il diritto alla libertà di espressione e il diritto alla libertà di iniziativa economica. Un obiettivo che richiede che si guardi con maggiore fiducia agli sforzi che l'amministrazione Biden sta facendo, in totale discontinuità con l'era Trump, per

innalzare il livello di tutela della *privacy* negli Stati Uniti. Naturalmente, non sarà mai un livello equivalente a quello europeo, per la diversità dei paradigmi costituzionali che caratterizzano i due ordinamenti. Potrà, tuttavia, essere un livello di tutela adeguato per consentire il trasferimento dei dati dei cittadini europei. Né più né meno di quello che è richiesto dalla normativa europea.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

---

**PIÙ LIMITAZIONI  
ALL'INTELLIGENCE  
AMERICANA,  
MA PIÙ LIBERTÀ  
DI ESPRESSIONE  
E DI INIZIATIVA  
ECONOMICA**

